

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **trentuno** del mese di **marzo**, alle ore 18,10, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta straordinaria con l'intervento dei consiglieri in videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione regolamento delle riunioni in videoconferenza;
- 2) Esame ed eventuale approvazione proposta di protocollo per udienze civili;
- 3) Intervento dell'Ordine degli Avvocati di Trapani a sostegno sociale in favore dell'A.S.P. di Trapani – emergenza coronavirus;
- 4) Comunicazioni del Segretario in ordine alla partecipazione, in qualità di delegata dal Presidente, alla riunione dei Presidenti dei Fori Siciliani del 29 marzo 2020.

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Vulpitta Giulio.

Risulta assente il Consigliere Avv. Vito Galluffo.

È altresì collegata in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, la segretaria dell'Ordine Sig.ra Martines Manuela, che svolge le funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA) ed il Consigliere Segretario introduce l'argomento ricordando come esso si inquadri nel contesto delle misure imposte dal Governo al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 sull'intero territorio nazionale. Si tratta di specifiche misure di prevenzione volte a ridurre quanto più possibile le occasioni di contatto interpersonali (riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura). In quest'ottica, il Consiglio ha disposto la chiusura al pubblico i propri uffici sino al 15 aprile 2020 garantendo tuttavia la continuità dell'attività amministrativa dell'Ordine con lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working dei propri dipendenti .

Con il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 è stata estesa agli organi collegiali, che non fossero dotati di apposito regolamento interno, la possibilità di disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Tuttavia, dato il protrarsi dello stato di emergenza, ritiene necessario approvare un regolamento che vada a disciplinare lo svolgimento delle sedute del Consiglio in modalità telematica.

Ha pertanto predisposto una bozza di regolamento, oggi trasmessa a tutti i consiglieri a mezzo pec, e posta all'ordine del giorno per l'esame e l'eventuale approvazione del Consiglio.

Il Consiglio,

- letta la bozza di Regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle riunioni telematiche ;
- ritenuto necessario, al fine di favorire l'azione amministrativa di questo COA, porre in essere interventi emergenziali e, in quest'ottica, disciplinare con apposito regolamento lo svolgimento delle proprie sedute in modalità telematica, dando così la possibilità di partecipazione a distanza ai consiglieri, ai dipendenti o ad eventuali altri soggetti convocati;
- ritenuta la potestà regolamentare, quale espressione di autonomia, attribuita agli ordini professionali forensi dall'art. 29 lett.b) della L. 247/2012 (Nuova legge sull'ordinamento professionale).

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il D.L. 6 del 23.02.2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019”;
 - il D.P.C.M. del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019 -Disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n.6” ;
 - il D.C.P.M. del 01.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n.6 che ha introdotto le prime indicazioni in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019;
 - il D.P.C.M. del 04.03.2020, che ha esteso su tutto il territorio nazionale gli effetti del decreto legge 23.02.2020 n.6;
 - i successivi D.C.P.M. in data 08.03.2020; 09.03.2020;11.03.2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n.6;
- ordinanza n.7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana di recepimento del D.C.P.M. 11.03.2020, intesa con ulteriori prescrizioni a prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica del Coronavirus nel territorio regionale;
- il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 laddove all'art. 73 comma 1 è stata prevista, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-2019 e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, la possibilità per gli organi collegiali istituzionali degli enti locali di riunirsi in seduta con modalità telematiche, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e con strumenti idonei ad indentificare i partecipanti a distanza e con ulteriori strumenti a garanzia della riservatezza; ad unanimità, approva il seguente regolamento.

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA

PREAMBOLO NORMATIVO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché dei Gruppi di Lavoro, delle Commissioni e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ordine.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi collegiali elencati all’articolo 1, per le quali è prevista la possibilità che uno o più (o anche tutti) dei componenti l’organo collegiale partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione che, di regola, è la sede del Consiglio dell’Ordine e che – nel caso in cui tutti i componenti l’organo collegiale partecipino alla riunione a distanza – può essere anche un luogo “virtuale” (stanza del Consiglio virtuale).

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell’organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica anche certificata.

Art. 4 – Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’articolo 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura della Segreteria e tramite posta elettronica certificata, a tutti i componenti dell’organo almeno un giorno prima del giorno fissato per la riunione, salvo casi di urgenza/emergenza, per i quali il Consiglio potrà essere convocato con modalità telematiche *ad horas*.

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, di cui il componente l’organo – ovvero il Consigliere – garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

3. Il componente l’organo – il singolo Consigliere – approvando il presente regolamento, dichiara espressamente di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche

che saranno trasmesse durante la seduta di Consiglio e a non divulgare tali dati a terzi nonché di collegarsi in videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare alla riunione.

4. Il componente l'organo – il singolo Consigliere – approvando il presente regolamento, dichiara espressamente di accettare che la seduta del Consiglio avvenga con modalità telematiche di videoconferenza, in tutti i casi in cui sia necessario ricorrere a tale sistema di convocazione della riunione, con scopo deliberativo.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista e/o semplicemente concordata, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a. regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- b. partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (*quorum strutturale*). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum funzionale*). La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale ovvero dal Presidente (ed in sua assenza dal Consigliere più anziano) e dal Segretario (ed in sua assenza dal Consigliere più giovane), che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7 – Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b. la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
- c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;

- f. i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
 - g. il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - h. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica (anche mediante lettura da parte del Segretario, quando il verbale è dattiloscritto su apposito brogliaccio) e di approvazione/non approvazione.
3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica certificata e in formato pdf, ai singoli consiglieri, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione.
- 2. A causa della pandemia Covid - 19, il periodo che va dalla data di approvazione del presente regolamento, sino a revoca governativa della situazione di allarme, verrà caratterizzato da immanente situazione di urgenza ai fini della convocazione del Consiglio.

Il Consiglio dispone la pubblicazione del regolamento approvato nell'odierna seduta nella sezione regolamenti del sito dell'Ordine.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI) ed il Consigliere Segretario comunica di avere ricevuto dalla Presidenza del Tribunale la bozza di protocollo per udienze civili, oggi trasmessa a tutti i consiglieri a mezzo pec, e posta all'ordine del giorno per l'esame e l'eventuale approvazione del Consiglio.

Prende la parola il Consigliere Avv. Maria Orlando, che relaziona sul punto ponendo l'attenzione sul periodo di vigenza del protocollo che sarà applicabile fino al 15 aprile 2020. In caso di eventuale proroga dello stato di emergenza, infatti, il protocollo andrà rivisto e ridiscusso.

Interviene il Consigliere Avv. Castiglione proponendo di inserire la possibilità di una proroga della validità del protocollo nell'eventualità in cui il periodo di emergenza si dovesse protrarre.

L'Avv. Orlando esclude la possibilità di applicazione a lungo termine del protocollo stante la particolarità delle disposizioni ivi contenute adatte a gestire una situazione di emergenza straordinaria per un periodo di tempo limitato e quindi sino al 15 aprile 2020. In caso di un perdurare dell'emergenza, con tempi di applicazione del protocollo più lunghi, le disposizioni ivi contenute dovranno essere assolutamente riviste ed adattate alle esigenze di tutti gli avvocati, ma anche dei praticanti a cui dovrà essere in qualche modo assicurata la presenza alle udienze.

L'Avv. Orlando suggerisce, inoltre, che il termine di sette giorni, indicato al punto 2) delle **“Disposizioni generali”** del protocollo, previsto per l'invio della richiesta di trattazione dell'udienza

tramite collegamento da remoto da parte dell'Avvocato venga ridotto a quattro in quanto visto il breve periodo di vigenza del protocollo un termine di sette giorni risulterebbe troppo lungo.

Inoltre, propone, in accoglimento delle osservazioni della Camera Civile di Trapani, che, al punto 7) dell'articolo 1) "**Attività preliminari in udienza**" delle disposizioni "**UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA - art. 83 lett. h D.L. 18/2020**", debba essere eliminata la previsione secondo cui il Giudice possa considerare il mancato deposito da parte degli avvocati di atti, nel termine assegnato, come ipotesi di mancata comparizione delle parti con conseguente adozione del relativo provvedimento.

Sarebbe opportuno inserire la previsione che, nel caso in cui l'Avvocato non provveda al deposito degli atti nei termini previsti, il Giudice inviti le parti al collegamento ed alla trattazione da remoto.

Suggerisce anche che al 4° capoverso delle disposizioni "**UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO - art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**", venga eliminata la previsione che il giudice possa, accertata la regolarità della comunicazione alle parti del provvedimento di convocazione, adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

Il Consiglio condivide le proposte del Consigliere Avv. Maria Orlando, approva le modifiche al protocollo nei termini indicati e qualora queste fossero condivise del Presidente del Tribunale autorizza il Consigliere Segretario alla sottoscrizione.

PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI

Disposizioni generali

1-le udienze verranno tutte celebrate a parte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.;

2-In via preferenziale, ove la tipologia delle cause lo renda praticabile, sarà attuata la trattazione scritta delle cause, ferma restando la possibilità per i difensori di richiedere la trattazione tramite collegamento da remoto. La richiesta di trattazione da remoto dovrà essere formulata almeno **sette quattro** giorni prima dell'udienza (virtuale) fissata per la trattazione scritta e dovrà essere motivata: il magistrato procedente (ovvero il Presidente della Sezione se si tratti di procedimento per il quale è prevista l'udienza collegiale) provvederà sulla richiesta e, nel caso di ammissione alla trattazione scritta, fornirà alle parti costituite tutte le indicazioni del caso.

Resta inteso che, per quei procedimenti che vedono la partecipazione necessaria delle parti, si procederà alla trattazione orale in udienza, alla presenza dei difensori e delle parti medesime: in questi casi, le trattazioni verranno fissate *ad horas*: i magistrati sono tenuti al massimo rispetto degli orari fissati ed i difensori e le parti, per parte loro, sono tenuti a comparire all'orario fissato. Al fine di limitare il numero delle persone partecipanti all'udienza, va esclusa la partecipazione all'udienza "fisica" dei praticanti degli avvocati e dei tirocinanti dei magistrati: praticanti e tirocinanti parteciperanno, invece, alle udienze tenute da remoto ed, in questo caso, si darà atto della loro presenza nel verbale;

3-qualora si proceda con l'udienza da remoto, la oggettiva complessità delle procedure e l'esigenza di curare un collegamento affidabile comportano la necessità di fissare un numero limitato di procedimenti per udienza: i singoli magistrati, quindi, dovranno curare che, per ogni udienza da remoto, sia fissato un congruo numero di procedimenti;

3-L'utilizzo degli applicativi Teams ovvero Skype for Business va previsto anche per lo svolgimento delle camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze, anche qualora non siano immediatamente successive all'udienza ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi delle parti;

4-i procuratori delle parti, così come i consulenti, i curatori ed in generale tutti i professionisti che debbano interloquire con i magistrati e con le cancellerie dovranno formulare le loro istanze, richieste di chiarimenti ed altro **esclusivamente** per via telematica ovvero utilizzando l'indirizzo istituzionale di ciascun magistrato ovvero di ciascun ufficio. Qualora si ravvisi la necessità di una interlocuzione di persona, si procederà previo appuntamento telefonico

Con riferimento alla gestione delle due diverse tipologie di udienza (trattazione scritta e collegamento da remoto) si prevede quanto segue.

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

si conviene quanto segue

1. Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Va prevista la possibilità di procedere al giuramento del ctu per via telematica anche per iscritto: a tal fine, dopo che il giudice abbia disposto la consulenza indicando i quesiti nominando il consulente, dovrà essere concesso alle parti un breve termine di giorni 7 per proporre eventuali osservazioni al quesito od altre questioni inerenti la consulenza disposta; decorso questo termine il giudice procederà a definire il quesito, trasmetterà l’ordinanza al ctu il quale depositerà entro tre giorni o nel termine stabilito dal giudice, per via telematica e sottoscritta con firma digitale, l’accettazione dell’incarico e la formula di impegno, chiedendo i termini necessari all’espletamento della consulenza ed ogni altra richiesta; all’esito, il giudice emetterà un ulteriore provvedimento con il quale concederà i termini per lo svolgimento della perizia, la presentazione di osservazioni e quant’altro necessario al suo espletamento;

>altre udienze (quali quelle fissate ai fini della sospensiva) i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice entro cinque giorni dall’udienza già fissata, adotterà il provvedimento del caso);

>all’esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d’ufficio ovvero potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020;

7) qualora, nel termine assegnato, non venga depositato alcun atto, ~~il Giudice riterrà essersi verificata una ipotesi di mancata comparizione delle parti con adozione del relativo provvedimento~~ **inviterà le parti al collegamento da remoto per la trattazione dell’udienza;**

8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

9) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020 -

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione della celebrazione dell'udienza da remoto tramite applicativo microsoft teams.

Il collegamento avverrà tramite le modalità indicate nei vademecum che vengono allegati al presente protocollo (quelli di angelo piraino che ho già inserito nel nostro teams).

~~Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.~~ Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde verificare la modalità di celebrazione dell'udienza da remoto.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo entro quattro giorni dalla celebrazione dell'udienza una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (NON PEC) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione ;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in console nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);
11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:
 1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
 2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
 3. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

§ Si passa, quindi, all'esame del terzo punto dell'ordine del giorno (INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASP DI TRAPANI) ed il Consigliere Tesoriere, acquisito il parere del Revisore dei Conti Avv. Biagio Bosco, riferisce che, dal momento che il bilancio preventivo 2020 non è stato ancora approvato, gli impegni di spesa per l'erogazione del contributo al fondo soccorso dell'U.O.F.S. e per la donazione in favore dell'A.S.P. di Trapani

dovranno essere reperiti facendo riferimento ai capitoli del preventivo 2019, calcolando le disponibilità, per ciascun capitolo, nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio in corso, così come indicato dal Revisore dei Conti.

Esaminate le scritture contabili, gli unici capitoli cui è possibile attingere sono il capitolo 26 (Formazione) per quota pari ad euro 1.200,00, il cap. 24 (Pulizia locali) euro 500,00 il cap. 30 (Spese straordinarie) euro 300,00.

La decurtazione in maniera significativa del cap. 26) troverebbe la sua giustificazione nella prevedibile riduzione dell'attività formativa conseguente alla decisione del CNF in base alla quale il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo, i crediti minimi da acquisire saranno in totale cinque (tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale) e potranno essere conseguiti integralmente tramite formazione a distanza. Per le stesse ragioni, autorizzate tali impegni di spesa al fine di assicurare la stabilità di bilancio propone di valutare la revoca per l'anno 2020 dell'attuale convenzione con la Camera penale di Trapani che prevede un impegno di spesa pari ad euro 2000,00.

Prendono la parola i Consiglieri Avv. Giulio Vulpitta e Avv. Giacomina Castiglione, i quali precisano che sarebbe più corretto valutare una sospensione della convenzione e non la revoca.

A tal proposito l'Avv. Orlando riferisce che, alla luce del decreto "Cura Italia", sarebbe possibile anche la revoca del protocollo. Tuttavia la sospensione appare la scelta più condivisibile.

Interviene il Consigliere Avv. Michele Guitta il quale propone di revocare la delibera del 27.02.2020 con la quale è stata disposta la concessione di un contributo economico di euro 500,00 per il patrocinio della quinta edizione del torneo internazionale di basket PER NON DIMENTICARE in programma a Caserta dall'11 al 14 giugno 2020, che verosimilmente non avrà luogo.

Il Consigliere Tesoriere inoltre pone l'attenzione sulla preventivabile contrazione che potrebbe subire il capitolo di entrata relativo ai contributi di iscrizione il cui incasso potrebbe avere un ritardo con riferimento all'anno di competenza a causa dell'emergenza in atto e delle difficoltà economiche in cui potrebbero trovarsi gli iscritti.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, sentito il Consigliere Tesoriere, all'unanimità, ratifica l'impegno di spesa di euro 1000 in favore dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia, deliberato il 26 marzo 2020, per il Fondo soccorso Covid 2019, all'uopo istituendo un nuovo capitolo di contabilità denominato "emergenza COVID-19", di cui si terrà conto nella predisposizione del Preventivo 2020. Autorizza, altresì, l'impegno di euro 1000,00 omnia, per l'acquisto di dispositivi di protezione personale conferendo il relativo incarico al Consigliere Avv. Michele Guitta.

Sempre all'unanimità, dispone, inoltre, di comunicare alla Camera Penale la sospensione degli effetti della convenzione attualmente in atto con avviso che il COA si riserva qualora fosse possibile procedere all'organizzazione di eventi formativi nell'anno 2020 di contribuire economicamente nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Dispone ancora la revoca della delibera del 27.02.2020

di concessione di un contributo economico di euro 500,00 per il patrocinio della quinta edizione del torneo internazionale di basket PER NON DIMENTICARE e del conseguente impegno di spesa, dandone comunicazione all'Avv. Andrea Magaddino in qualità di responsabile della squadra di basket degli Avvocati e Magistrati di Trapani.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI DELEGATA DAL PRESIDENTE ALLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI DEI FORI SICILIANI DEL 29 MARZO 2020):

Il Consigliere Segretario riferisce che nella seduta del 29 marzo, a cui hanno partecipato tutti i Presidenti degli Ordini del distretto, è stata dato incarico al presidente dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia al fine di stilare documento da inoltrare al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense contenente una serie di proposte a sostegno della categoria durante l'emergenza covid-19:

- 1) Richiesta rinvio entrata in vigore obbligo frequenza scuole forensi di 12 mesi ;
- 2) Proroga termini per approvazione bilanci;
- 3) rideterminazione contributo annuale al Consiglio Nazionale Forense;
- 4) possibilità di espletare la pratica con stesura di atti;
- 5) compensazione debiti fiscali senza limiti;
- 6) cessione crediti patrocinio a spese dello Stato a Cassa Forense o Poste Italiane per il recupero rapido dei suddetti crediti;
- 7) reddito di ultima istanza parametrato al modello 5 e innalzamento del limite di reddito a € 60.000;
- 8) sospensione canoni d'affitto e mutui;
- 9) stanziamento fondi alle pubbliche amministrazioni per il pagamento dei compensi ai professionisti che hanno assistito gli enti anche in caso di distrazione delle spese

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 19,45.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE

Sig.ra Martines Manuela